

SICUREZZA ALIMENTARE E RESPONSABILITÀ DA REATO DELL'ENTE COLLETTIVO. TRA LACUNE E SPUNTI *DE LEGE FERENDA*

Edoardo Mazzanti

SOMMARIO: 1. La sicurezza alimentare tra politica criminale e referente criminologico: prevenzione e dominante collettiva nel “diritto penale degli alimenti”. - 2. Responsabilità da reato dell'ente collettivo e reati contro la salute pubblica: una grave lacuna. - 3. La colpevolezza (individuale) “nella” organizzazione come rimedio all'assenza di colpevolezza (collettiva) “della” organizzazione. - 4. *Ley orgànica* 5/2010 e *ley orgànica* 1/2015: la recentissima riforma della responsabilità collettiva da reato alimentare nell'ordinamento spagnolo. Cenni. - 5. L'estensione della responsabilità dell'ente ai reati contro la salute pubblica in Italia. Spunti *de lege ferenda* verso un “nuovo statuto” punitivo alimentare.

Abstract

L'economia di massa e l'evoluzione tecnico-scientifica, accanto ai molti benefici, hanno innescato pericoli nuovi, diffusi, difficilmente controllabili. Chiamato a farsi carico di questi nuovi pericoli, il diritto penale ha mutato la propria fisionomia, spostando il perno dalla repressione alla prevenzione e individuando nella organizzazione complessa – vero motore dell'economia – il suo interlocutore principale. L'ordinamento penale italiano si è di recente dotato di una normativa volta a colpire in modo diretto gli enti collettivi per fatti integranti reato commessi nell'ambito delle rispettive attività; tuttavia, ad oggi, essa non contempla la responsabilità dell'ente per reati contro la salute pubblica aventi ad oggetto sostanze alimentari. Nel presente lavoro, l'autore intende fornire una lettura critica di tale esclusione, indagare le alternative che il sistema attualmente offre e, da ultimo, fornire qualche spunto in prospettiva di riforma.

1. La sicurezza alimentare tra politica criminale e referente criminologico: “prevenzione” e “dominante collettiva” nel “diritto penale degli alimenti”

Il diritto sanzionatorio alimentare è fortemente improntato ad una logica

di anticipazione della tutela¹; essa risulta giustificata, in un senso, dal consolidamento di nuovi interessi ritenuti meritevoli di tutela; in un altro, dall'emersione di nuove forme di aggressione verso interessi "tradizionali" per effetto delle insidie derivanti dal progresso tecnologico.

La tendenza preventiva è evidente soprattutto in relazione al bene giuridico della salute pubblica²: in tale frangente, la "sanzione alimentare" – penale o punitivo-amministrativa – ha come obiettivo quello di limitare o annullare il "rischio" o il "pericolo" che la salute pubblica venga danneggiata.

L'attuale apparato punitivo alimentare è il risultato di un'ampia opera di depenalizzazione e razionalizzazione avvenuta sul finire del secolo scorso (cfr., in particolare, il d.lgs. n. 507/1999, attuativo di legge n. 205/1999); esso si articola su tre piani dei quali, tuttavia, solo i primi due assumono caratura penale.

Al livello più alto, si collocano i delitti di comune pericolo mediante frode contenuti nel Titolo VI Capo II del codice penale³. Si tratta, in estrema sintesi, di reati protesi alla tutela della salute pubblica⁴ i quali, seguendo una condivisibile interpretazione, vedono nel pericolo astratto il proprio denominatore comune. Ciò che connota queste ipotesi delittuose, in sostanza, è la potenziale pericolosità comune, da apprezzare in termini di intensità, diffusività e indeterminatezza.

Al livello inferiore (ma con incidenza pratica assai più alta), troviamo poi la legge n. 283/1962, globalmente preordinata alla difesa di genuinità, integrità e purezza dei prodotti alimentari⁵. Essa detta una disciplina speciale (in quanto

¹ La dottrina in materia è vasta e stratificata. Volendo limitarci ai lavori più recenti ed esaustivi, si vedano L. TUMMINELLO, *Sicurezza alimentare e diritto penale: vecchi e nuovi paradigmi tra prevenzione e precauzione*, *Dir. pen. cont.* 2013; A. GARGANI, *Reati contro l'incolumità pubblica. I reati di comune pericolo mediante frode*, Milano, 2013, part. 99 ss., 248 ss.; S. CORBETTA, *I delitti di comune pericolo mediante frode*, Padova, 2014.

² Una diversa branca del diritto alimentare insiste sui beni giuridici dell'economia pubblica e del commercio. Si considerino, in particolare, art. 515 c.p. (*Frode nell'esercizio del commercio*); art. 516 c.p. (*Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine*); art. 517-*quater* c.p. (*Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti alimentari*).

³ Art. 439 c.p. (*Avvelenamento di acque o di sostanze alimentari*); art. 440 c.p. (*Adulterazione o contraffazione di sostanze alimentari*); art. 442 c.p. (*Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate*); art. 444 c.p. (*Commercio di sostanze alimentari nocive*); art. 452 c.p. (*Delitti colposi contro la salute pubblica*).

⁴ Ovverosia, il 'pieno ed armonico estrinsecarsi e svilupparsi delle funzioni psico-fisiche dei vari individui che compongono una data comunità sociale'. O. CUSTODERO, *Rilievi in ordine alla tutela penale della salute pubblica*, *Riv. trim. dir. pen. ec.* 2000, 68.

⁵ In particolare, gli artt. 5, 6 e 12 l. 283/1962: si tratta, in estrema sintesi, di norme che

extra-codicem) dal contenuto generale (in quanto rappresenta la legge-quadro in materia di igiene alimentare), imperniata su fattispecie contravvenzionali più elastiche e duttili che, rispetto all'insorgenza del pericolo per la salute pubblica, anticipano la soglia di punibilità secondo una logica di progressione ⁶.

Sebbene esterna allo schema tripartito tradizionale, merita menzione anche la disciplina sugli organismi geneticamente modificati (d'ora in avanti, OGM) e, più precisamente, sugli alimenti geneticamente modificati ⁷ (d'ora in avanti, AGM), a pieno titolo rientrante nell'ambito del diritto punitivo alimentare. Tale disciplina è contenuta nel d.lgs. n. 70/2005 ed è composta da reati che, in via generale, "si agganciano" al procedimento di autorizzazione alla messa in circolo dell'AGM, punendo le condotte inosservanti dei passaggi ivi indicati. La disciplina su OGM e AGM tende ad affrancarsi dall'impianto tradizionale perché declina in modo nuovo il concetto di "sicurezza alimentare": non più solo conformità igienico-sanitaria ma anche, e soprattutto, conformità nutrizionale-tossicologica ⁸.

La tendenza ad anticipare la soglia della tutela ha comportato, in tempi recenti, il progressivo consolidamento del ruolo degli attori privati ⁹, in virtù del nesso che l'ordinamento ravvisa tra "conoscenza" e "responsabilità" ¹⁰. Sennonché, l'esigenza di delimitare in modo chiaro le posizioni di garanzia nei

puniscono, alternativamente con ammenda o arresto, la maggior parte delle violazioni realizzabili nel corso delle diverse fasi di produzione, detenzione, commercializzazione, vendita e somministrazione delle sostanze alimentari.

⁶ A. MADEO, *La tutela penale della salute dei consumatori*, Torino, 2006, 159. Differenziati in ragione della diffusività e dell'intensità del pericolo, questi due corpi normativi disegnano, è stato detto, "una linea di tutela progressiva e complementare" lungo la quale la "salute pubblica" rileva, allo stadio superiore, come bene-oggetto tutelato in via immediata; allo stadio inferiore, come bene "finale" tutelato in via mediata, indiretta, prospettica. Per tutti, C. PIERGALLINI, *Depenalizzazione e riforma del sistema sanzionatorio nella materia degli alimenti*, Riv. it. dir. proc. pen. 2000, 1453.

⁷ Regolamento CE 1829/2003 e regolamento CE 1830/2003.

⁸ P. BORGHI-S. RIZZIOLI, *Sicurezza alimentare*, Dig. disc. civ., Torino, 2010, 912.

⁹ Sulla contaminazione tra *self-regulation* e diritto penale in chiave di anticipazione della tutela, J. BRAITHWAITE, *The new Regulatory State and the Transformation of Criminology*, Brit. Journ. crim. 2000, 222; R. BALDWIN, *The New Punitive Regulation*, Mod. law rev. 2004, 351. Nella dottrina italiana, da ultimo e approfonditamente, V. TORRE, *La 'privatizzazione' delle fonti di diritto penale*, Bologna, 2013, *passim*.

¹⁰ 'Si tratta di norme che tendono ad abbinare conoscenza e responsabilità, collegando specifiche forme di responsabilizzazione o responsabilità all'individuazione di soggetti in possesso di adeguate conoscenze e della possibilità di controllare i fenomeni oggetto di regolazione.' M. TALLACCHINI, *Sicurezze e responsabilità in tempi di crisi*, Riv. dir. al. 2012, 13.

contesti produttivi deve oggi fare i conti con la complessità spaziale, temporale e organizzativo-soggettiva che notoriamente li caratterizza. La post-modernità, difatti, ha innescato un processo di progressiva “de-individualizzazione” dei centri d’imputazione soggettiva: da un lato, la dimensione globale dei pericoli “fomenta una *vittimizzazione di massa*, nel senso che il germe del danno circola e si riproduce con il prodotto, potendo, così, attingere un numero indeterminato di vittime”; dall’altro, ad una vittima massificata “si contrappone un *autore diffuso*” coincidente con le “*organizzazioni complesse*, a loro volta polverizzate in una pluralità di centri decisionali”¹¹.

È dunque a quest’ultime che il diritto punitivo, chiamato a presidiare produzione e distribuzione su larga scala, deve oggi volgere la propria attenzione¹².

2. Responsabilità da reato dell’ente collettivo e reati contro la salute pubblica: una grave lacuna

Col d.lgs. n. 231/2001 (attuativo della legge n. 300/2000), il legislatore italiano ha superato il principio *societas delinquere et puniri non potest* e ha introdotto un meccanismo di responsabilizzazione della persona giuridica ‘coinvolta’ in un illecito penale; meccanismo che giurisprudenza¹³ e buona parte di dottrina tendono oggi a descrivere quale *tertium* rispetto a illecito penale e illecito amministrativo.

A grandissime linee, questo nuovo idealtipo punitivo si fonda: i) sulla commissione di un illecito da parte di un soggetto interno all’ente, con differente regime ascrittivo a seconda che il soggetto in questione sia figura *apicale* (art. 6 d.lgs. n. 231/2001) o *sottoposta* (art. 7 d.lgs. n. 231/2001); ii) sulla sussistenza di un *interesse* o di un *vantaggio* per l’ente connessi alla commissione del reato (art. 5 d.lgs. n. 231/2001); iii) sulla circostanza che il reato commesso nell’interesse o a vantaggio dell’ente rientri in un elenco d’illeciti testualmente prefissato (artt. 24 ss., d.lgs. n. 231/2001).

¹¹ C. PIERGALLINI, *Danno da prodotto e responsabilità penale*, Milano, 2004, 25 s. (corsivi nell’originale).

¹² G. MARINUCCI, *Innovazioni tecnologiche e scoperte scientifiche: costi e tempi di adeguamento alle regole di diligenza*, Riv. it. dir. proc. pen. 2005, 57; con specifico riferimento ai reati contro la salute pubblica, M. DONINI, *Modelli di illecito penale minore. Un contributo alla riforma dei reati di pericolo contro la salute pubblica*, in M. DONINI-D. CASTRONUOVO (a cura di), *La riforma dei reati contro la salute pubblica*, Padova, 2007, 206.

¹³ Si veda il recente e autorevole avallo delle Sezioni Unite nel caso, tristemente noto, dell’incidente nello stabilimento ThyssenKrupp (Cass. sez. un. 24.4.2014 n. 38343).

L'ente può provare la propria "estraneità" al fatto di reato e, conseguentemente, evitare l'irrogazione di sanzioni ¹⁴ adempiendo ad una sorta di onere probatorio invertito; in particolare, nel caso di reato commesso da soggetto in posizione apicale (art. 6, 1° comma, d.lgs. n. 231/2001), l'ente non risponde del reato se dimostra che: i) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi; ii) il controllo circa adozione e attuazione del modello è stato affidato ad un autonomo Organismo interno all'ente che iii) non abbia omesso la vigilanza o non abbia vigilato in modo insufficiente; iv) la persona fisica che ha commesso il reato ha fraudolentemente eluso il modello.

Il legislatore delegante, dimostrando di avere chiara la convergenza tra reati contro la salute pubblica e responsabilità dell'ente, prescrisse al Governo di inserire i delitti di pericolo comune mediante frode – vale a dire, gli illeciti alimentari del "primo livello" – nel catalogo dei reati-presupposto. Tale indirizzo, tuttavia, in sede di emanazione del d.lgs. n. 231/2001 non trovò concretizzazione: in quel frangente, l'Esecutivo adottò infatti una guardinga linea minimalista e optò per una drastica riduzione dei reati-presupposto, espungendo così dal catalogo ogni riferimento alla materia alimentare.

3. La colpevolezza (individuale) "nella" organizzazione come rimedio all'assenza di colpevolezza (collettiva) "della" organizzazione

Come lucidamente spiegato in un'opera divenuta fondamentale in materia, "nella costellazione del danno da prodotto [anche alimentare] l'illecito è dominato quasi per intero da forme di "responsabilità collettiva", da intendersi sia come responsabilità "nella" organizzazione, sia come responsabilità "della" organizzazione ¹⁵.

Non disponendo il nostro sistema di forme di responsabilizzazione diretta dell'ente per reati contro la salute pubblica, la prassi offre esempi riferibili solo alla prima delle due categorie; esempi costituiti, in altri termini, da reati ad esecuzione plurisoggettiva e plurifrazionata che l'ordinamento "si ostina" a voler trattare soltanto in prospettiva nucleare, dimostrando un'attenzione al contributo dell'agente singolo sproporzionata e quasi anacronistica ¹⁶.

¹⁴ Le sanzioni irrogabili nei confronti dell'ente collettivo sono elencate all'art. 9 d.lgs. n. 231/2001 e constano di: a) sanzioni pecuniarie; b) sanzioni interdittive; c) confisca; d) pubblicazione della sentenza.

¹⁵ C. PIERGALLINI, *Danno da prodotto*, cit., 336 ss.

¹⁶ Le principali risposte offerte dall'ordinamento per sopperire all'assenza di responsabilità

Le dinamiche delle organizzazioni, di contro, assai difficilmente si lasciano comprimere nelle categorie penalistiche di matrice classica, progettate “per” e “intorno all’” individuo. In contesti produttivi complessi, ove poteri e responsabilità seguono logiche di decentramento e polverizzazione¹⁷, ragionare con gli schemi tradizionali rischia dunque di rivelarsi esercizio ermeneutico poco utile, deformante, produttivo di inaccettabili iniquità¹⁸.

V’è da sottolineare, tra l’altro, che già esiste un insieme di strumenti *lato sensu*

collettiva consistono, in particolare, nel “principio di affidamento” e nella “delega di funzioni”.

(α) In base al primo, ogni soggetto inserito in un contesto pluripersonale può confidare che ciascun coobbligato si comporti adottando le regole precauzionali normalmente riferibili all’agente-modello preso a parametro nel “segmento” di attività volta volta considerato. Il principio, traduzione legale di una più lata aspettativa sociale di fiducia, è dettato dall’esigenza di “personalizzare” la responsabilità e funge da suo fattore limitativo; ne consegue, quindi, che gli operatori delle diverse fasi (produzione, confezionamento, distribuzione, somministrazione) e, ancor prima, i diversi operatori all’interno di ogni singola fase sono (o, quantomeno, dovrebbero essere) chiamati a rispondere solo dei pericoli o degli eventi conseguenza della violazione delle specifiche regole cautelari collegate alla loro specifica posizione di garanzia.

(β) Per “delega di funzioni”, invece, s’intende il trasferimento di funzioni – e della relativa “quota” di responsabilità – da un soggetto in posizione apicale ad un sottoposto. Nata e sviluppatasi nel contiguo settore della sicurezza sul lavoro – ove, oggi, l’istituto risulta testualmente disciplinato (art. 16 d.lgs. n. 81/2008) –, la delega di funzioni era prevista dal d.lgs. n. 155/1997 il quale, definendo la figura dell’imprenditore quale garante prioritario dell’igiene degli alimenti, faceva espresso riferimento pure al ‘delegato’. Il d.lgs. n. 155/1997 è stato abrogato dal d.lgs. n. 193/2007; tuttavia, per ragioni di ordine sistematico – volgendo lo sguardo, in particolare, alla definizione di “operatore del settore alimentare” ex art. 3 n. 2 regolamento CE n. 178/2002 – c’è da ritenere che la possibilità di delegare funzioni e parte di responsabilità sia, non soltanto possibile, ma tuttora “normativamente coperta”. A differenza della dottrina dominante, la giurisprudenza più tradizionale tende ad ammettere la delega solo in caso di impresa di notevoli dimensioni (ad esempio, Cass. 17 ottobre 2013, n. 46710). V’è tuttavia da segnalare una tendenza nuova e particolarmente interessante: da qualche anno, la Cassazione tende ad escludere la necessità di accertamento di una delega formale laddove l’effettivo trasferimento di funzioni emerga in modo chiaro e preciso dalle modalità con cui l’impresa è strutturata e organizzata (ad esempio, Cass. 2 ottobre 2013, n. 3107).

¹⁷ C. PIERGALLINI, *Danno da prodotto*, cit., 305ss, 313 ss.

¹⁸ Si pensi alla difficoltà di isolare la singola condotta illecita, di valutare la sua effettiva incidenza causale sull’evento lesivo finale, di soppesare il contributo psicologico (dolo/colpa) del singolo autore etc.

punitivi (pene accessorie ¹⁹, sanzioni amministrative ²⁰, misure di sicurezza ²¹) che, per riprendere una felice immagine, pretende di dialogare con gli individui ma, di fatto, ‘bussa alla porta degli enti collettivi’ ²². Il nostro ordinamento, insomma, sembra avvertire l’esigenza di coinvolgere direttamente la persona giuridica nella dinamica punitiva. L’attuale ‘micro-sistema punitivo’, d’altronde, presenta ancora notevoli limiti ²³; limiti che solo un intervento normativo teso ad estendere la responsabilizzazione diretta dell’ente, evidentemente, potrebbe contribuire a superare.

La configurazione organizzativa degli apparati entro cui i singoli soggetti agenti si trovano ad operare impone, dunque, una netta virata verso una forma di responsabilità autenticamente collettiva.

4. Ley orgànica 5/2010 e ley orgànica 1/2015: la recentissima riforma della responsabilità collettiva da reato alimentare nell’ordinamento spagnolo. Cenni

Gettando momentaneamente lo sguardo sull’altro lato del Mediterraneo, vale la pena sottolineare che il legislatore spagnolo, raccogliendo gli utili spunti disseminati dalla dottrina ²⁴, ha recentissimamente esteso la responsabilità della *persona jurídica* anche ai reati alimentari – più in generale, ai *delitos contra la salud pública* – (*Ley orgànica 1/2015*).

¹⁹ Ad esempio, art. 517-*bis*, 2° comma, c.p. e art 12-*bis*, legge n. 283/1962, entrambi introdotti dal d.lgs. n. 507/1999 nell’ottica di ‘bilanciare’ l’ampia depenalizzazione con norme che confermassero la rilevanza penale di comportamenti pericolosi per la salute. Tali norme, ad avviso di chiara dottrina, imponendo la chiusura dello stabilimento o la sospensione/revoca del provvedimento abilitativo in caso di violazioni della normativa alimentare, rivelano una finalità preventiva ad ampio spettro, consistente nell’evitare ‘il perpetuarsi di politiche aziendali volte alla commissione di illeciti penali nel settore alimentare’. A. GARGANI, *Reati contro l’incolumità pubblica*, cit., 507.

²⁰ Ad esempio, art. 3, 2° comma, d.lgs. n. 507/1999.

²¹ Ad esempio, art. 446 c.p.

²² C. PIERGALLINI, *Depenalizzazione*, cit., 1456; similmente, V. PACILEO, *Autocontrollo igienico-sanitario nell’impresa alimentare e modelli di organizzazione aziendale: un confronto possibile*, *Cass. pen.* 2003, 2492.

²³ Si pensi allo iato tra condotta del singolo e penalizzazione dell’ente, alla mancanza di parametri ascrivibili di natura soggettiva, ai dubbi sulla reale effettività delle sanzioni ecc.

²⁴ Si veda, recentemente, P. FARALDO CABANA-C. FARALDO CABANA, *¿Irresponsabilidad penal de la persona jurídica por delitos alimentarios? La aplicación de consecuencias accesorias: límites y posibilidades*, in L. FOFFANI-A. DOVAL PAIS-D. CASTRONUOVO (a cura di), *La sicurezza agroalimentare in prospettiva europea*, Milano, 2014, 267.

In via generale, notiamo che in Spagna, a differenza del sistema italiano, le fattispecie di diritto punitivo alimentare sono tutte contenute all'interno del *Código penal*, precisamente nel Libro II, Titolo XVII, Capitolo III²⁵. Punto di contatto col nostro ordinamento, d'altra parte, è rappresentato dalla tecnica di incriminazione adoperata: anche i *delitos alimentarios*, infatti, si atteggiano a reati di pericolo²⁶.

Quanto alla responsabilità della persona giuridica, poi, merita segnalare la recente riforma operata con *Ley orgánica 5/2010*²⁷. I tratti salienti della disciplina, volendo andare per grandissime linee, sono: (i) la natura propriamente *penale* della responsabilità; (ii) la collocazione delle relative disposizioni nella Parte generale del *Código* (Libro I, Titolo II); (iii) la autonomia tra posizione della persona giuridica e dell'agente individuale; (iv) il possibile valore esimente dei modelli di organizzazione; (v) il numero chiuso delle fattispecie in presenza delle quali si applicano le sanzioni.

Ebbene, come anticipato, all'interno di tale numero chiuso sono oggi inclusi anche i delitti alimentari: l'art. 366 c.p., freschissimo di riforma, statuisce infatti che alla persona giuridica responsabile dei delitti previsti nei precedenti articoli "è" applicata (*se le impondrá*) una sanzione pecuniaria (par. 1) e "potrà essere applicata" (*los jueces y tribunales podrán asimismo imponer*) una delle sanzioni *lato sensu* interdittive contemplate all'art. 33 par. 7 lett. b-g cp (par. 2).

5. L'estensione della responsabilità dell'ente ai reati contro la salute pubblica in Italia. Spunti *de lege ferenda* verso un "nuovo statuto" punitivo alimentare

Il presente lavoro intende chiudersi con l'auspicio che anche l'ordinamento italiano, seguendo l'esempio di quello ispanico, allarghi ai reati alimentari la responsabilità collettiva *ex d.lgs. n. 231/2001*. Essi, in effetti, costituiscono espressione tipica della illegalità d'impresa²⁸: il moltiplicarsi dei traffici,

²⁵ Artt. 359, 360, 364 e 365 c.p.

²⁶ Per una sintetica analisi delle varie forme di pericolo impiegato, G. PIGHI, *La tutela della sicurezza alimentare e dei prodotti in Francia, Germania e Spagna*, in *La riforma dei reati*, cit., 139 ss.

²⁷ Per un commento approfondito, J.D. DE LA CUESTA, *Responsabilidad penal de las personas jurídicas en el derecho español*, *Dir. pen. cont.* 2012; in lingua italiana, F. GANDINI, *La ley orgánica e la responsabilidad penal de las personas jurídicas en España*, *Resp. amm. soc. enti* 2011, 29.

²⁸ Seguendo una bipartizione tradizionale, intendiamo riferirci, qui, all'impresa "lecita", inserita nel circuito della legalità; le violazioni che le sono ascritte – siano esse episodiche o ripetute – costituiscono momenti di devianza rispetto a moduli operativi di per sé pienamente

l'apertura degli spazi commerciali e, soprattutto, la difficile gestione delle crisi sanitario-alimentari delineano un quadro nel quale è senza dubbio la persona giuridica a ergersi quale destinatario elettivo delle politiche di controllo, prevenzione e repressione.

In Italia, l'attenzione del legislatore è sempre stata catalizzata dalle fattispecie a tutela di economia e commercio²⁹. Nondimeno, crediamo che anche le fattispecie a tutela di salute pubblica, sicurezza alimentare e salubrità dei prodotti, da par loro, "reclamino" la responsabilizzazione delle organizzazioni complesse³⁰. Più precisamente, in prospettiva *de lege ferenda*, reputiamo l'estensione della responsabilità degli enti ai reati contro la salute pubblica opportuna poiché razionale, utile e concretamente fattibile.

"Razionale" in quanto "coerente", perché stabilirebbe un preciso nesso tra rischio d'impresa e rischio penale, addossando i "costi" della produzione sui soggetti cui la produzione è effettivamente imputabile³¹. Ma la soluzione si rivelerebbe razionale anche in quanto "equa", nel senso che, coinvolgendo direttamente l'organizzazione complessa, l'ordinamento penale uscirebbe dall'angoscioso bivio tra sovraesposizione del singolo e irresponsabilità diffusa.

"Utile", perché l'assetto organizzativo dell'ente può fungere da eccezionale strumento di prevenzione. L'impianto punitivo alimentare, lo si è già ricordato,

regolari. Di contro, esula da queste considerazioni l'analisi dell'impresa criminale in senso stretto; quella cioè che, banalizzando, della commissione di illeciti faccia la propria ragione sociale (si veda l'inquietante fenomeno delle c.d. "agromafie").

²⁹ Ne sia prova l'introduzione nel catalogo *ex d.lgs. n. 231/2001* dei delitti di cui al Titolo VIII Capo II del codice penale, operata con legge 23 luglio 2009 n. 99 (art. 25-*bis*.1 d.lgs. n. 231/2001, che sanziona l'ente qualora, nel suo interesse o a suo vantaggio, siano commessi i delitti di cui agli artt. 513, 516, 517, 517-*ter* e 517-*quater* c.p.).

³⁰ Un primo tentativo di inclusione dei delitti *ex artt. 440, 442 e 444 c.p.* nel d.lgs. n. 231/2001 è avvenuto con l'art. 12, legge n. 9/2013 (c.d. "Legge salva-olio"); tuttavia, complice una formulazione approssimativa e alcuni evidenti difetti di coordinamento, la disposizione deve ritenersi non applicabile. Per un commento più analitico, ci permettiamo di rinviare a E. M. AZZANTI, *Nuove disposizioni penali in materia di olio d'oliva: uso fallace di marchi, responsabilità dell'ente per frodi alimentari, sanzioni accessorie (l. 14.1.2013 n.9 'Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini')*, *Leg. pen.* 2013, 576ss.

³¹ In questo solco, per vero, pare porsi anche il regolamento CE 178/2002 (usualmente definito "regolamento generale sul diritto alimentare", RGA): seppur con finalità estranee a quelle penali, il regolamento definisce l'operatore del settore alimentare come "la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell'impresa alimentare posta sotto il suo controllo" (art. 3 n.3). La definizione, secondo autorevole dottrina, sarebbe ispirata alla c.d. teoria degli effetti e individuerrebbe il garante degli obblighi di sicurezza non tanto in base alla qualifica rivestita, quanto in base all'attività concretamente svolta. E. ROOK BASILE-A. GERMANÒ, *sub art. 3, Commento al reg. CE 178/2002*, *Nuove leggi civ. comm.* 2003, 168, 177 ss.

è composto da illeciti a tutela anticipata; illeciti, cioè, che sanzionano fatti connotati da una più o meno intensa, più o meno probabile potenzialità lesiva. Inserire questi illeciti nel catalogo del dlgs 231/2001 significherebbe, in definitiva, prevedere, gestire, “irretire” i fatti che ne stanno alla base, in linea con la finalità, diciamo così, di “contenimento preventivo” che permea l’intero micro-sistema penale alimentare.

“Concretamente fattibile”, infine, perché la legislazione alimentare italiana ed europea offre molteplici strumenti che faciliterebbero l’aggiornamento dei modelli organizzativi da parte delle imprese inserite nel ‘circuitto del cibo’. Si pensi, in particolar modo, alle procedure di autocontrollo (c.d. *hazard analysis critical control point*)³² e agli obblighi di rintracciabilità³³: imponendo “una sinergia tra regole interne/aziendali e regole di filiera”³⁴, i due sistemi si rivelano largamente compatibili coi modelli di organizzazione e gestione di cui all’art. 6 d.lgs. n. 231/2001³⁵, cuore pulsante della c.d. colpevolezza d’organizzazione dell’ente collettivo³⁶.

In conclusione, pensiamo che un coinvolgimento diretto dell’organizzazione complessa nella dinamica punitiva si porrebbe in linea con la progressiva affermazione dell’autoresponsabilità delle imprese alimentari, collocandosi entro una cornice di “de-istituzionalizzazione temperata”³⁷ nella quale i compiti (pubblici) di controllo e regolazione vengono parzialmente delegati agli operatori (privati) in virtù del *surplus* cognitivo di cui essi godono³⁸. La

³² Direttiva 93/43/CEE, recepita in Italia con d.lgs. n. 155/1997, oggi sostituita dal regolamento CE 852/2004.

³³ In generale, art. 18 RGA; per quanto riguarda specificamente gli OGM, regolamento CE n. 1830/2003.

³⁴ E. SIRSI, sub art. 18, *Commento al reg. CE 178/2002*, cit., 270.

³⁵ V. PACILEO, *Autocontrollo igienico-sanitario*, cit., 2494; S. MASINI, *Modelli organizzativi e responsabilità dell’impresa alimentare*, *Dir. giur. agr. alim. ambiente* 2012, 79 ss. Nel complesso, si osservano: (i) analogie nello spirito, nel senso che entrambe le discipline si inseriscono nel solco della c.d. prevenzione mediante organizzazione; (ii) analogie nella struttura, nel senso che entrambe le discipline s’impennano su precisi doveri di auto-organizzazione; (iii) analogie nella efficacia, nel senso che le due discipline postulano meccanismi simili per l’esclusione di responsabilità.

³⁶ Per tutti, A. FIORELLA-N. SELVAGGI, *Compliance programs e dominabilità ‘aggregata’ del fatto. Verso una responsabilità da reato dell’ente compiutamente personale*, *Riv. trim. dir. pen. cont.* 2014, 3-4, 105.

³⁷ D. CASTRONUOVO, *La colpa penale*, Milano, , 2009, 334 s.

³⁸ G. FORTI, *La ‘chiara luce della verità’ e ‘l’ignoranza del pericolo’. Riflessioni penalistiche sul principio di precauzione*, in M. BERTOLINO-G. FORTI (a cura di), *Scritti per Federico Stella*, Napoli, Jovene, 2007, 633ss, 657ss, il quale rimarca che ‘l’interesse penalistico del principio di precauzione può risiedere principalmente nella sua attitudine a conferire rilievo

responsabilizzazione dell'ente, in questo senso, può allora davvero diventare un fondamentale tassello di un complessivo disegno di innovazione istituzionale e giuridica: il tessuto normativo si fa “flessibile” e “dinamico”, definizione e raggiungimento degli obiettivi di conformità agli standard di salute, salubrità e igiene viene a dipendere dal confronto scientificamente fondato tra privato e Autorità³⁹ e, soprattutto, le regole di organizzazione dell'ente acquisiscono rango di vere e proprie norme di diritto⁴⁰, contribuendo, assieme alle norme di fonte pubblica, a delineare un ‘nuovo statuto’ di responsabilità dell'impresa alimentare⁴¹.

al differenziale di conoscenza, alla signoria esclusiva delle situazioni pregne di rischio di cui disponga chi intraprenda, specie se in forma organizzata, certe attività produttive aventi un potenziale impatto sui beni giuridici’ (*Ibidem*, 637). Analogamente, D. CASTRONUOVO, *La colpa penale*, cit., 335; F. CONSORTE, *Tutela penale e principio di precauzione*, Milano, 2013, 323s.

³⁹ D. PISANELLO, *Obblighi di sicurezza alimentare nel mercato unico europeo tra gestione del rischio e responsabilità di impresa*, *Dir. internaz. scambi comm.* 2008, 710. Dall'interazione di operatori privati e istituzioni pubbliche discende altresì la delimitazione, mobile e dinamica, dell'area di “rischio consentito”, improntata ai crismi di partecipazione, democraticità e trasparenza. F. CONSORTE, *Tutela penale*, cit., 324 s.

⁴⁰ F. ALBISINNI, *Strumentario di diritto alimentare europeo*, Torino, 2009, 68.

⁴¹ È utile segnalare che, appena pochi giorni dopo questo Convegno, la Commissione per l'elaborazione di proposte di intervento sulla riforma dei reati in materia agroalimentare (istituita con d. Min. Giust. 20.4.2015 e presieduta dal Dott. Caselli) ha presentato al Ministro della Giustizia uno schema di disegno di legge recante, per l'appunto, “Nuove norme in materia di reati agroalimentari”. Si tratta di un articolato ricco e complesso col quale ci si propone di razionalizzare e ammodernare l'impianto punitivo in materia di alimenti. Significativa, per quel che qui interessa, la scelta di: i) estendere la responsabilità dell'ente collettivo anche ai reati contro la salute pubblica, reati che lo stesso testo si prefigge di modificare notevolmente; ii) introdurre il nuovo art. 6-bis d.lgs. n. 231/2001, che detta le “linee-guida” per la redazione del modello organizzativo atto a contenere il rischio-reato alimentare sulla base degli obblighi giuridici (di informazione, di registrazione, di previsione del sistema disciplinare ecc.) già scolpiti nel fondamentale RGA. Per una sintesi illustrativa dell'elaborato, con possibilità altresì di accedere al testo definitivo, si rimanda a C. CUPELLI, *Il cammino verso la riforma dei reati in materia alimentare*, *Dir. pen. cont.* 2015, part. 9 s., 14 s.